

/2016 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

**Prima Sezione Civile**

**Il Tribunale, in persona del giudice istruttore**

nella causa n. .../2016 R.G., all'esito della discussione ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente

**s e n t e n z a**

viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;

visti ed esaminati gli atti;

richiamata la sentenza della Cassazione ss.uu. n.7029/2006 che ha statuito il principio che non spetta al curatore fallimentare *“l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita un'impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di un'impresa economicamente valida”* ma analogamente a quanto previsto dall'art.2395 cc *“costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore”* atteso che il danno derivante dall'attività di sovvenzione abusiva *“deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità”* anche con riferimento alla successione temporale dei fatti;

rilevato che detto principio è stato poi ribadito e precisato con la sentenza della Cassazione n.11695/2018 che ha statuito che *“in tema di concessione abusiva di credito, sussiste la responsabilità della banca, che finanzi un’impresa insolvente e ne ritardi perciò il fallimento, nei confronti dei terzi che, in ragione di ciò, abbiano confidato nella sua solvibilità ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti contrattuali con essa, allorchè sia provato che i terzi non fossero a conoscenza dello stato di insolvenza e che tale mancanza di conoscenza non fosse imputabile a colpa”*;

rilevato che nel caso di specie risulta dalla documentazione agli atti e da quanto verificato dal CTU (cfr. relazione CTU datata 24.9.2018) che in data 20 novembre 2006 l'allora banca , oggi , concedeva alla società , in sigla , un mutuo ipotecario per l'importo di euro 38.000.000,00 finalizzato all'acquisto di un'area industriale sita in Palazzolo sull'Oglio (BS) oggetto di cambio di destinazione, parte residenziale e parte alberghiera, versando la somma di euro 11.200.000,00 contestualmente alla concessione del mutuo e successivamente euro 7.729.700,00 secondo lo stato di avanzamento dei lavori per la somma complessiva di euro 18.929.700,00;

rilevato che successivamente con contratto di appalto datato 4 marzo 2010 (cfr. doc. 9 di parte attrice) la società srl affidava alla società (odierna società attrice) l'esecuzione di vari lavori (riqualificazione dell'area per la nuova destinazione, opere edili, ecc.) per l'importo di euro 1.370.739,50 per l'esecuzione dei lavori e di euro 60.764,00 per la sicurezza, al netto dell'IVA (cfr. art.3 del contratto cit.) con specifiche previsioni per le varianti (cfr. art.11 del contratto cit.) e per i pagamenti (cfr. art.11 del contratto cit.), prevedendo altresì in caso di ritardo “qualificato” di poter agire ai sensi dell'art.1460 cc e chiedere poi la risoluzione del contratto (cfr. art.13 del contratto cit.);

rilevato che dalle risultanze della sopra citata CTU, e come d'altra parte riconosciuto dalla stessa banca (cfr. pagg.9 e 10 delle note conclusive di datate 30.6.2022) nel mese di luglio 2011 la banca cessava di finanziare la società non erogando più le previste rate del mutuo, mentre la società appaltatrice proseguiva le sue opere, nonostante il mancato pagamento dei SAL da parte della committente, tanto che in data

1.3.2013 sottoscriveva un nuovo contratto di appalto per opere riguardanti i fabbricati interrati, proseguendo quindi i lavori sino al 27 luglio 2013 quando comunicava a la sospensione dei lavori a fronte di un credito maturato e non pagato per il solo capitale senza interessi di oltre tre milioni di euro (cfr. docc. allegati al ricorso per l'ammissione al passivo);

rilevato che successivamente in data 13 febbraio 2014 il Tribunale di Bergamo dichiarava il fallimento della società (fall.n.46/2014), per cui la società veniva ammessa al passivo per euro 4.034.081,85 in via chirografaria ricavando poi dal successivo concordato fallimentare euro 16.943,18 nonché euro 58.476,82 per recupero IVA (cfr.. docc. 11, 61 e 62 di parte attrice), residuando quindi un credito non pagato di euro 3.958.661,85 (cfr. pag.16 della comparsa conclusionale di );

rilevato quanto alla dedotta abusiva concessione di credito da parte di a che il CTU ha riscontrato effettivamente varie anomalie ed in particolare dalla documentazione agli atti non risulta che abbia presentato alcuna domanda formale per la concessione del mutuo e non risulta alcuna documentazione attestante una regolare istruttoria per la concessione del mutuo (cfr. relazione CTU cit. conclusioni pag.79);

rilevato in particolare che il CTU osserva che le relazioni di stima dell'area, contrariamente a quanto previsto dalle istruzioni della Banca d'Italia, non sono corredate da alcun documento, né sono supportate dalla verifica della sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione immobiliare, tanto che il valore di mercato dell'area, acquistata da per euro 13.350.000,00, secondo la stima operata dal CTU attraverso il proprio ausiliario risulta marcatamente inferiore attestandosi su euro 8.270.000,00/9.480.000,00 (cfr. *ibidem*);

rilevato ancora che non risulta attraverso quale selezione la banca abbia individuato gli estimatori esterni utilizzati per individuare il valore dell'area mentre per quanto riguarda la stima operata dal all'epoca dipendente della banca stessa, risulta che l'operazione era fin dall'origine in perdita per oltre dieci milioni di euro (cfr. *ibidem* pagg. 80 e 81);

ritenuto che dette risultanze sono quindi indice di un comportamento gravemente colposo da parte della banca convenuta per negligenza ed imprudenza e financo imperizia nella concessione del finanziamento, tanto più che detto finanziamento veniva effettuato a favore di una società di nuova costituzione per cui, in mancanza di dati storici consolidati, la valutazione nell'erogazione del credito avrebbe dovuto essere assolutamente rigorosa, cosa che evidentemente non lo fu;

ritenuto perciò che sussistono tutti gli elementi richiesti per poter sostenere che si è trattato di una concessione di credito abusiva, che ha finanziato un'operazione in perdita sin dall'inizio, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si trattasse di un'operazione economicamente valida;

ritenuto di conseguenza che la società attrice, che, quale appaltatore ha operato per conto di maturando un credito nei confronti della committente di oltre quattro milioni di euro, rimasto praticamente impagato a causa del fallimento della committente, come sopra già rilevato, ha diritto di chiedere alla banca il risarcimento dei danni per aver confidato nella solvibilità della società e aver quindi continuato ad intrattenere rapporti contrattuali con essa, non essendo a conoscenza dello stato di insolvenza di essa e non essendo imputabile a sua colpa detta mancanza di conoscenza;

rilevato che nel caso di specie era previsto contrattualmente (cfr. art.13 doc.9 di parte attrice) che qualora l'importo degli acconti per i quali non fosse stato tempestivamente effettuato il pagamento avesse superato il 30% dell'importo contrattuale, l'appaltatore aveva facoltà di agire ai sensi dell'art.1460 C.C. ovvero di costituire in mora la committente, con successiva facoltà decorsi sessanta giorni di richiedere la risoluzione del contratto;

ritenuto perciò che è a quella data cui bisogna fare riferimento in applicazione dei principi sopra indicati per individuare il momento in cui avrebbe comunque potuto ben rendersi conto della situazione di insolvenza della committente ed evitare quindi l'aggravamento del danno ex art.1227 C.C. proseguendo nei lavori;

rilevato a questo riguardo che, in mancanza di una prova specifica (e le testimonianze sul punto sono risultate piuttosto generiche) nulla rileva a questo fine l'eventuale atteggiamento della banca finanziatrice della committente posto che, in assenza di specifiche formali garanzie per l'appaltatore, questi ben avrebbe potuto interrompere il rapporto dovendosi rendere conto che la sua prosecuzione l'avrebbe esposto ad un rischio maggiore e se non l'ha fatto è stato evidentemente per una sua scelta precisa;

ritenuto pertanto che, secondo la lettera della previsione contrattuale sopra richiamata, per individuare il momento in cui l'importo degli acconti impagati aveva superato il 30% dell'importo contrattuale, si deve fare riferimento all'importo originario aumentato delle varianti in corso d'opera, secondo quanto indicato dal CTU nel supplemento della sua relazione pagg.8 e 9 (cfr. supplemento relazione CTU dr. \_\_\_\_\_ datata 23.9.2021);

ritenuto perciò che, facendo propria la ricostruzione contabile del CTU, va individuato alla data del 27.11.2011 (*il CTU indica 2012 ma trattasi di evidente errore*) il momento in cui il mancato pagamento degli acconti supera il 30% e quindi, secondo le previsioni contrattuali, avrebbe legittimato \_\_\_\_\_ ad interrompere i lavori ai sensi dell'art.1460 C.C. evitando l'aggravamento del danno;

rilevato che, secondo quanto indicato dal CTU, in quel momento il credito di verso \_\_\_\_\_ ammontava ad euro 757.893,88 (cfr. supplemento CTU pag.10);

ritenuto di conseguenza che questo è l'importo cui fare riferimento per il risarcimento del danno subito da \_\_\_\_\_ per aver confidato nella solvibilità di \_\_\_\_\_ grazie all'abusiva concessione di credito da parte della banca convenuta, posto che la scelta di \_\_\_\_\_ di proseguire comunque nel rapporto con la committente, contrattualmente inadempiente, è stata una scelta dell'appaltatore che non può essere addebitata alla banca;

ritenuto di conseguenza che il danno per la società \_\_\_\_\_ ammonta ad euro 757.893,88 importo che, attesa la natura risarcitoria, va aumentato della rivalutazione con gli interessi dalla data del 27.11.2011 ad oggi data della liquidazione, risultando pari ad euro

1.026.442,00, somma che pertanto la banca va condannata a pagare a , con gli ulteriori interessi al tasso legale sulla somma così liquidata da oggi al saldo;

rilevato infine quanto alle spese che esse seguono la soccombenza e pertanto parte convenuta va condannata a rimborsare a parte attrice le spese di CTU e dei CTP come documentate nonché le spese legali che si liquidano come in dispositivo;

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:

- a) condanna la banca a pagare a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 1.026.442,00, con gli interessi al tasso legale sulla somma così liquidata da oggi al saldo;
- b) condanna la banca a rimborsare a le spese di CTU per euro 28.278,00 (comprese di IVA) e di CTP per euro 38.243,00 (comprese di IVA) nonché le spese legali che si liquidano in euro 52.000,00 per compensi professionali ed euro 1.736,80 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Brescia l' 8 agosto 2023

Il giudice  
Gianni Sabbadini